
Dicembre
2024

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
11



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	5
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	5
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	6
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE	8
CODICE DI PROCEDURA CIVILE.....	8
DIRITTO DI DIFESA	8
DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE.....	8
IMPUGNAZIONI	8
ONERE DELLA PROVA.....	9
PRESCRIZIONE	9
CODICE CIVILE	10
AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'INDEBITO.....	10
AZIONE SURROGATORIA.....	11
FAMIGLIA E MINORI	11
OBBLIGAZIONI	13
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.....	13
CONTRATTO DI VENDITA.....	14
CONTRATTO DI MEDIAZIONE	15
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE.....	15
DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA.....	16
RESPONSABILITÀ CIVILE.....	17
RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA.....	18
CONTRATTI BANCARI	18
IMPRESA E SOCIETÀ.....	19

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	20
OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE ISPETTORATO DEL LAVORO	20
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO.....	22
APPALTO - INTERPOSIZIONE ILLECITA DI MANODOPERA	22
INFORTUNIO SUL LAVORO - RISARCIMENTO DANNO DIFFERENZIALE	23
PREVIDENZA – INDEBITO PREVIDENZIALE - INDENNITÀ ECONOMICA CORRELATA AI PERMESSI FRUITI EX ART. 33 CO. 6 L. 104/1992	24
FOCUS: FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI.....	26

NORMATIVA



Legge 9 dicembre 2024, n. 187

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 289 del 10-12-2024](#))

Legge 14 novembre 2024, n. 166

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 267 del 14-11-2024](#))

Legge 28 ottobre 2024, n. 162

“Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti”. (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 261 del 07/11/2024](#))

Decreto Legge 29 novembre 2024, n. 178

“Misure urgenti in materia di giustizia” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 280 del 29-11-2024](#))

Decreto Legge 14 novembre 2024, n. 167

“Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 267 del 14-11-2024](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 31310 del 22/10/2024 - deposito 06/12/2024

Le Sezioni Unite Civili - pronunciandosi su questione rimessa dalla Sezione Seconda con l'ordinanza interlocutoria n. 34852 Sezioni Unite civili del 13/12/2023 per la presenza di soluzioni contrastanti nella giurisprudenza di legittimità e, comunque, trattandosi di questione di particolare importanza - hanno affermato il seguente principio: "La dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell'inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all'eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età".

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 31137 del 17/09/2024 - deposito 05/12/2024

Le Sezioni Unite Civili - pronunciandosi su questione rimessa dalla Sezione Lavoro con l'ordinanza interlocutoria n. 1321 del 2024, sia in ragione della successione di interventi normativi da interpretare e coordinare fra loro, sia sulla base della presenza di un contrasto giurisprudenziale - hanno affermato il seguente principio: "in relazione alla domanda di rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti a giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti e risultati prosciolti nel merito, la regolamentazione delle spese processuali, da porre a carico dell'amministrazione di appartenenza, spetta al giudice contabile, ma la parte ha diritto all'intero esborso sostenuto e la relativa statuizione - attinente al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente - esula dalla giurisdizione contabile e appartiene a quella del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, di regola, al giudice ordinario".

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 31136 del 12/11/2024 - deposito 04/12/2024

Le Sezioni Unite Civili - pronunciandosi su questione rimessa dalla Sezione Lavoro con l'ordinanza interlocutoria n. 3358 del 6 febbraio 2024 - hanno affermato il seguente principio: "nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, proposte dall'attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che condanna colui che sia individuato come effettivo obbligato contiene una statuizione di fondatezza della rispettiva pretesa e una statuizione di rigetto nel merito della pretesa alternativa incompatibile. Il nesso di dipendenza implicato dal cumulo alternativo comporta in sede di impugnazione l'applicazione dell'art. 331 c.p.c. e la riforma del capo della sentenza inerente alla titolarità passiva del rapporto dedotto in lite, conseguente all'accoglimento dell'appello formulato dal convenuto alternativo rimasto soccombente in primo grado, ha effetto anche sul capo dipendente recante l'enunciazione espressa, o anche indiretta, ma comunque chiara ed inequivoca, di infondatezza della pretesa azionata dall'attore verso l'altro convenuto. Affinché il giudice d'appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa altresì accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest'ultimo, l'attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve avanzare appello incidentale condizionato."

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 29812 del 08/10/2024 - deposito 19/11/2024

Le Sezioni Unite Civili - pronunciandosi sulle questioni di massima di particolare importanza poste con l'ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione n. 36216 del 2023 (I) "sugli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta prima che il ricorso di legittimità sia proposto, ma successivamente al conferimento del mandato difensivo con procura speciale"; II) "per il caso in cui si reputi che tale fatto implichi l'inammissibilità del ricorso per cassazione, come dovrebbe avvenire la regolamentazione delle spese di lite e in particolare se ne dovrebbe rispondere il difensore o il rappresentante che ha conferito la procura" - hanno affermato il seguente principio: "in tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l'inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato" e dichiarato assorbita la seconda questione per effetto della soluzione nel senso dell'ammissibilità della prima questione.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 29432 del 22/10/2024 - deposito 14/11/2024

Le Sezioni Unite Civili - risolvendo un contrasto interpretativo - hanno affermato il seguente principio: "nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287-288 e 391-*bis* cod. proc. civ., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento correggendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 cod. proc. civ., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all'istanza".

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI**Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 31564 - deposito 09/12/2024**

La Prima Sezione Civile ha affermato che con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo di studi è solitamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economica reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche, costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole, determinando la revoca del diritto del figlio maggiorenne ma non autosufficiente ad essere mantenuto dai genitori.

Cass. Civ. sez. Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 30785 - deposito 02/12/2024

La Sezione Lavoro ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo anteriore alla modifica introdotta con l'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 105 del 2022, nella parte in cui, in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost., non includeva il convivente di fatto tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario finalizzato all'assistenza del familiare con disabilità grave (*rectius*, ai sensi del d.lgs. n. 62 del 2024, del familiare con necessità di sostegno intensivo).

Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 30291/2024 - deposito 25/11/2024

La Seconda Sezione civile ha statuito che una strada vicinale rientra nella categoria di quelle pubbliche o a uso pubblico quando, pur senza perdere la titolarità della proprietà che rimane comunque privata, venga fornita la dimostrazione della destinazione al servizio della collettività.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 29253/2024 - deposito 13/11/2024

La Sezione Terza civile, nell'ambito di un procedimento per rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis c.p.c.*, ha enunciato il seguente principio di diritto: «A seguito delle modifiche introdotte nell'art. 657 c.p.c. dal d.lgs. n. 149 del 2022, il procedimento speciale di intimazione di sfratto per morosità di cui all'art. 658 c.p.c. è applicabile anche al contratto di affitto di azienda (o di ramo di azienda) che comprenda uno o più beni immobili».

Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 29161/2024 - deposito 12/11/2024

La Seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: «nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 27927/2024 - deposito 29/10/2024

In tema di contratto di assicurazione sulla vita contenente una clausola di attribuzione ad un giudice straniero delle controversie concernenti il detto contratto, la Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa alla giurisdizione a decidere sulla lite tra più soggetti che si contendono la qualità di beneficiario d'una polizza vita *ex art. 1920 c.c.*, qualora il contratto di assicurazione contenga una clausola di proroga della giurisdizione. È stata ravvisata, altresì, quale questione di massima di particolare importanza (non sempre decisa in modo uniforme dalla S.C.), la «definizione dell'esatto criterio in base al quale distinguere se una questione sollevata dalle parti debba o non debba essere decisa con efficacia di giudicato», con particolare riferimento all'individuazione di sicuri criteri di distinzione tra la «pregiudizialità logica» e la «pregiudizialità tecnica».

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

DIRITTO DI DIFESA

Corte d'Appello, sentenza n. 705/2024 - deposito 16/10/2024

La contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere. La questione relativa alla titolarità del diritto controverso non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa tutte le volte in cui non comporti la deduzione di un fatto nuovo (estintivo, modificativo o impeditivo) non dedotto dall'attore, sostanziandosi, invece, in questioni di diritto oppure nella mera negazione dei fatti costitutivi dedotti dall'attore. Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo, non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato l'eccezione d'inammissibilità del motivo d'impugnazione involgente il difetto di legittimazione passiva dell'appellante, sollevata per la prima volta in sede di costituzione nel giudizio di secondo grado, avanzata dall'appellata).

DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE

Corte d'Appello, sentenza n. 704/2024 - deposito 16/10/2024

La parte rimasta contumace deve accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi. La generica allegazione di copiosa documentazione nel difetto di qualsivoglia giustificazione circa l'impossibilità di produrla entro gli ordinari termini istruttori per causa non imputabile alla parte, unica circostanza idonea a giustificare allegazione documentale successiva agli ordinari termini istruttori in forza dell'art. 345 c.p.c., nella versione vigente *ratione temporis* è inammissibile. Né la costituzione tardiva della parte è idonea a determinare una riapertura dei termini istruttori.

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 744/2024 - deposito 29/10/2024

L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione *sub specie juris* operata dalle parti.

In conformità al predetto principio la Corte di Appello ha dichiarato improcedibile l'appello proposto dalla parte avverso la sentenza del giudice di prime cure che aveva qualificato l'azione quale opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

I Giudici di Appello rilevavano come era la stessa sentenza gravata a consolidare definitivamente come accertato un presupposto di qualificazione dell'azione (in applicazione del principio dell'apparenza, su cui si è attestata la giurisprudenza di legittimità, per tutte Cass. Sez. Unite 09.05.2011, n. 10073; Cass. Sez. Unite 25.03.2021 n. 8501) che ha connotato come improcedibile l'appello poiché la sentenza di primo grado resa su di un'opposizione qualificata ex art. 617 c.p.c. non poteva giammai essere oggetto di appello, ma soltanto di ricorso per Cassazione.

ONERE DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 808/2024 - deposito 20/11/2024

In materia di danno patrimoniale da incapacità specifica di lavoro, posto che il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, è onere del danneggiato ai sensi dell'art. 2697 cc supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata.

Nella fattispecie, l'appellante lamentava la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui non aveva accolto quella parte della domanda risarcitoria da lui avanzata in relazione al danno da incapacità di lavoro di natura specifica.

I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 14517/2015 e sent. n. 5786/2017), che al fine del riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale in esame – seppur il collegio peritale aveva quantificato la perdita della capacità lavorativa specifica nella misura del 100% a causa delle lesioni riportate all'arto superiore destro in conseguenza dell'intervento chirurgico di biopsia scansionale di un linfonodo ascellare destro – non era sufficiente la presenza di postumi macro-permanenti, dovendo anche, l'interessato, dare compiuta dimostrazione delle conseguenze patrimoniali di tale menomazione per permettere al Giudice di calcolare la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza per poi applicare su tali valori i coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento; dimostrazione che, alla luce dei documenti depositati dall'appellante – consistiti in sole due buste paga relative agli ultimi due mesi di lavoro prima dell'intervento (nessuna dichiarazione dei redditi precedenti né altre richieste di prova di alcun genere) – non era stata offerta, risultando le anzidette buste-paga del tutto insufficienti a consentire di calcolare la retribuzione media dell'intera vita lavorativa del paziente (pari verosimilmente a 30 anni dato che, all'epoca dei fatti, aveva già 56 anni). Veniva quindi rigettata la riproposta domanda, con conferma integrale della sentenza di I grado.

PRESCRIZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 800/2024 - deposito 16/10/2024

Il *dies a quo* della prescrizione presuntiva del credito per prestazioni professionali decorre dalla richiesta di pagamento a saldo dei compensi con la quale il legale conferma che il rapporto professionale deve ritenersi concluso.

Nella specie, la Corte di Appello respingeva l'impugnazione con cui l'appellante aveva chiesto la riforma della sentenza che aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di somme dovute per prestazioni professionali ritenendo prescritto il credito perché il *dies a quo* della prescrizione presuntiva coincideva con la sentenza che chiudeva il giudizio innanzi al Tar e non con la successiva richiesta di pagamento della somma liquidata dall'Ordine Professionale sulla base delle tariffe professionali, come ingiunte nel decreto opposto. Il Collegio sosteneva pertanto che il cliente non avrebbe potuto estinguere l'obbligazione di pagamento prima di conoscere l'esatto importo di quanto avrebbe dovuto pagare.

Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che il *dies a quo* della prescrizione, la cui prova è a carico del debitore eccipiente, decorreva dalla prima lettera con cui l'avvocato chiedeva il pagamento a saldo di quanto dovuto e con la quale lo stesso confermava che la sua attività era cessata, malgrado la pendenza del ricorso al Tar che non aveva alcuna rilevanza sostanziale.

Nel caso in esame, la Corte dichiarava prescritto il credito professionale in mancanza di prova di un atto interruttivo della prescrizione presuntiva per oltre un triennio, considerato che il *dies a quo* del termine prescrizione decorreva dalla richiesta di pagamento a saldo che anticipava di oltre tre anni la successiva richiesta di pagamento conforme all'ingiunzione della somma liquidata sulla base delle tariffe professionali.

CODICE CIVILE

AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'INDEBITO

Corte d'Appello, sentenza n. 805/2024 - deposito 20/11/2024

In tema di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebitto oggettivo, qualora con sentenza sia dichiarata la nullità del titolo sulla base del quale è stato effettuato un pagamento, la domanda di restituzione dà luogo a un'azione il cui termine di prescrizione inizia a decorrere da quella del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto dichiarato nullo. I giudici di Appello richiamavano l'orientamento maggioritario della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la pronuncia di nullità del negozio, essendo di mero accertamento, ha efficacia retroattiva con caducazione fin dall'origine dell'atto e della modifica della situazione giuridica preesistente. Tale orientamento, posta l'esistenza di più risalenti posizioni di segno contrario, è secondo la Corte preferibile in quanto la natura stessa dell'azione di nullità induce a ritenere che l'indebitto si sia verificato sin dal momento dell'esecuzione del pagamento. Il vizio del contratto era infatti genetico, non sopravvenuto rispetto al pagamento e l'azione di nullità - azione dichiarativa o di mero accertamento che ha effetti retroattivi - ha determinato la caducazione dell'atto ab origine, ripristinando *ex tunc* la situazione giudica preesistente. Inoltre, ad opinione della Corte tale opzione ermeneutica appare l'unica in grado di garantire l'unitarietà e l'intrinseca coerenza del sistema, in ragione della sua omogeneità con il principio, assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Cassazione, per cui la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione di quanto pagato, in applicazione di una norma successivamente dichiarata

incostituzionale, decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dal giorno del pagamento stesso, non già dalla data della pronuncia d'incostituzionalità o della pubblicazione della medesima, configurandosi la vigenza della norma viziata da incostituzionalità non ancora dichiarata, come una mera difficoltà di fatto, che non impedisce la possibilità di far valere la pretesa restitutoria. Nel caso di specie, vertente intorno alla nullità del contratto di compravendita immobiliare per mancata indicazione del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 40, II comma Legge 47/1985, la Corte di Appello rilevava che la sentenza di primo grado aveva erroneamente individuato il *dies a quo* della decorrenza della prescrizione nel giorno in cui l'appellato aveva avuto effettiva conoscenza della nullità del contratto, in luogo di quello in cui era stato effettuato il pagamento. La Corte d'Appello ha quindi riformato la sentenza rigettando la domanda dell'appellata per intervenuta prescrizione.

AZIONE SURROGATORIA

Corte d'Appello, sentenza n. 777/2024 - deposito 13/11/2024

Nell'ambito di un'opposizione in materia esattoriale, il creditore che agisce in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 cc ha l'onere di dimostrare non solo il debito del terzo nei confronti del debitore esecutato ma anche il debito di quest'ultimo nei propri confronti. Per l'esercizio dell'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 cc sono necessari i seguenti requisiti: che l'attore abbia la qualità di creditore; la prova dell'esistenza del credito, nonché della liquidità e dell'antiorità di esso; l'esistenza di un diritto, patrimoniale e disponibile, che il debitore vanta verso un terzo determinato; l'inerzia del titolare del diritto; l'*eventus damni* che specifica l'interesse del creditore ad agire (cfr. Cass. civ., sent. n. 1284/1973; conforme Cass. civ., sent. n. 723/1995). Secondo tali principi generali in punto di onere probatorio, la prova inerente all'effettiva sussistenza, entità ed esigibilità sia del debito del terzo pignorato nei confronti del debitore esecutato sia del debito di quest'ultimo nei confronti del creditore precedente spetta a quest'ultimo. Nella specie, la Corte di Appello accoglieva il gravame secondo cui l'appellante aveva impugnato la sentenza di I grado nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto provato il credito del creditore precedente verso la debitrice esecutata, sostenendo che il creditore precedente non aveva dimostrato l'esistenza del suo diritto di credito. I Giudici di Appello rilevavano, in base ai principi che governano l'onere della prova ex art. 2697 cc ai fini dell'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 cc e secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 12888/2015), che nell'ambito di un accertamento a cognizione piena ai fini della prova del credito, nella specie di natura esattoriale, il mero deposito dell'ordine di pagamento ai sensi dell'art. 72, co.1, D.P.R. n. 602/1973 non è sufficiente, essendo necessario il deposito dell'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione ex art. 57, co. 2, D.P.R. n. 602/1973; posto che la norma è applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di un'opposizione in materia esattoriale, la Corte accoglieva pertanto il gravame dato che il creditore precedente, pur essendone onerato, non aveva provato il credito esattoriale azionato tramite il pignoramento nei confronti della debitrice esecutata giacché non aveva depositato l'estratto del ruolo dal quale, solo, si evincono tutti i dati giuridici rilevanti in relazione al credito.

FAMIGLIA E MINORI

Corte d'Appello, sentenza n. 813/2024 - deposito 22/11/2024

In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto (Nella specie la Corte, in applicazione del principio ribadito dalla Suprema corte, ha ritenuto sussistente l'illecito endofamiliare per violazione degli obblighi genitoriali del padre in danno della figlia quattordicenne e della quale si era totalmente disinteressato, liquidandolo in via equitativa secondo le tabelle del Tribunale di Milano e comprensivo di un incremento per la personalizzazione, tenuto conto della maggiore incidenza dell'assenza della figura paterna durante il periodo cruciale degli anni di sviluppo e di crescita e in considerazione della particolare situazione di sofferenza vissuta dalla minore preadolescente che spesso si è sentita schernita dai coetanei per la sua condizione, ciò intensificando il patimento già provato per il rifiuto subito).

Corte d'Appello, sentenza n. 40/2024 - deposito 26/01/2024

La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale e richiede la rigorosa prova sia del comportamento da parte del coniuge di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio, sia del nesso di causalità tra gli stessi atti e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.

L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base di un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi tale da escludere la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Nella specie, la Corte di Appello accoglieva, in punto di addebito della separazione, il gravame del marito secondo cui vi era stata da parte del giudice di prime cure una mancata ponderata valutazione della rilevanza dei comportamenti tenuti dai coniugi nel corso della vita coniugale.

I Giudici di Appello, osservavano che la condizione di intollerabilità della convivenza era stata la conseguenza di una crisi preesistente, innata alla stessa relazione, da sempre caratterizzata da un'accesa litigiosità e conflittualità tra i coniugi in un rapporto connotato da anaffettività reciproca, rimanendo indimostrato che la condotta del marito aveva avuto una reale incidenza causale rispetto alla frattura coniugale.

Corte d'Appello, sentenza n. 419/2024 - deposito 18/06/2024

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. 898/70 art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

A giustificare l'attribuzione dell'assegno non è, di per sé, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all'epoca del divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge

richiedente l'assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza della "indipendenza o autosufficienza economica" di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa.

Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava il gravame proposto avverso la decisione con cui il Tribunale aveva disposto a carico del ricorrente il versamento in favore dell'ex coniuge dell'assegno divorzile, confermando la necessità di garantire a quest'ultimo l'autosufficienza economica in considerazione delle gravi condizioni di salute dell'avente diritto (interdetta e in condizioni di grave inabilità) che l'avevano costretta a lasciare la professione medica, titolare unicamente di pensione che per la quasi totalità era assorbita dalla retta della struttura sanitaria presso cui era ricoverata.

La Corte ha evidenziato come la sperequazione reddituale tra le parti, in particolare, l'inadeguatezza dei mezzi dell'avente diritto e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, giustificassero l'esigenza di un sostegno da parte dell'ex coniuge in ragione dei principi di solidarietà post-coniugale, che garantisca al richiedente l'assegno il raggiungimento di uno standard economico di normalità, non di semplice sopravvivenza.

OBBLIGAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 18/2024 - deposito 11/01/2024

Nell'accollo l'accordo fra accollante e accollato si presenta come un contratto a favore di terzo, in forza del quale le parti intendono attribuire al creditore accollatario il diritto di pretendere l'adempimento del proprio credito direttamente dall'accollante. La mera adesione del creditore alla convenzione di accollo, in mancanza della manifestazione di volontà espressa ed inequivoca volta a liberare l'originario debitore, assolve unicamente ad una funzione rafforzativa del credito.

Nella specie, la Corte di Appello accoglieva il gravame proposto dalla Banca avverso la decisione con cui il giudice di prime cure aveva affermato che la liberazione del debitore originario (fideiussore) era avvenuta per fatti concludenti, rappresentati dall'accettazione del pagamento delle rate del mutuo da parte degli accollanti.

I Giudici di Appello rilevavano che ai sensi dell'art. 1273, comma 2, c.p.c. il possibile effetto liberatorio dell'accollo si produce solo in quanto espressamente previsto dal contratto di accollo o dichiarato espressamente dal creditore. Nella fattispecie non risultava essersi verificata nessuna delle suddette condizioni, né tale effetto liberatorio si era verificato per il fatto che la banca aveva accettato il pagamento delle rate del mutuo da parte degli accollanti, in quanto il suddetto adempimento del tutto connaturale all'accollo stesso.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 823/2024 - deposito 27/11/2024

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, il rapporto fra i condebitori solidali si configura in questi casi quale solidarietà passiva atipica e ad interesse unisoggettivo, in quanto il rapporto solidale si instaura nell'interesse esclusivo del responsabile civile del danno. I giudici di Appello richiamavano l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui in tali casi la transazione del condebitore in solido non poteva essere mai intesa quale transazione sulla quota,

essendo riscontrabile un'ipotesi di transazione parziale, cioè sulla quota del singolo condebitore solidale, unicamente qualora l'obbligazione sia per sua natura scindibile e che non si tratti di solidarietà pattuita nell'interesse di uno dei condebitori. Nel caso di specie, l'appellante I.N.P.S. sosteneva che il responsabile civile del danno, beneficiario di una polizza di assicurazione obbligatoria per l'esercizio dell'attività venatoria, non poteva profittare ai sensi dell'art. 1304 c.c. della transazione conclusa tra I.N.P.S., che aveva erogato al danneggiato una somma a titolo di pensione di invalidità e agiva ora in surroga per il recupero delle somme versate, e l'assicuratore, trattandosi di transazione sulla singola quota del condebitore solidale. La Corte d'Appello ha invece confermato sul punto la statuizione del giudice di primo grado in quanto trattandosi di una ipotesi di assicurazione obbligatoria la transazione stipulata tra l'assicuratore e I.N.P.S. non poteva, per la natura stessa del rapporto intercorrente fra la società assicurativa e il danneggiato, che avere ad oggetto l'intero debito e che il responsabile civile pienamente legittimato a profittarne ai sensi dell'art. 1304 c.c. La Corte precisava altresì che, sempre secondo l'interpretazione maggioritaria della Suprema Corte, la transazione in materia assicurativa è in ogni caso limitata al massimale previsto nella polizza assicurativa, in quanto oltre tale misura cessa il vincolo solidale che lega assicuratore e responsabile civile, che perciò resta obbligato al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

CONTRATTO DI VENDITA

Corte d'Appello, sentenza n. 825/2024 - deposito 28/11/2024

In tema di contratto di compravendita di bene immobile, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, poiché vale a incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. I giudici di Appello richiamavano l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il mancato rilascio della licenza di abitabilità, pertanto, integra un inadempimento del venditore per consegna di "*aliud pro alio*", adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità' o esonerato comunque il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza. La Corte precisava come il venditore-costruttore ha inoltre l'obbligo non solo di trasferire all'acquirente un fabbricato conforme all'atto amministrativo di assenso della costruzione e, dunque, idoneo ad ottenere l'agibilità prevista, ma anche di consegnargli il relativo certificato, curandone la richiesta e sostenendo le spese necessarie al rilascio. L'inadempimento di questa obbligazione è "*ex se*" foriero di danno emergente, perché costringe l'acquirente a provvedere in proprio, ovvero a ritenere l'immobile tal quale, cioè con un valore di scambio inferiore a quello che esso diversamente avrebbe, a prescindere dalla circostanza che il bene sia alienato o comunque destinato all'alienazione a terzi. Nel caso di specie, la Corte di Appello rilevava che, sebbene il venditore-costruttore avesse correttamente informato il compratore dell'assenza di agibilità al momento della stipula dell'atto a causa di lavori non conclusi nel complesso immobiliare in cui era inserito il bene, egli si era comunque obbligato ad ottenere l'agibilità a propria cura e spese, garantendo che non vi fossero condizioni ostative e che dunque detto rilascio sarebbe stato, sostanzialmente, un atto dovuto da parte dell'ente preposto non appena ultimati i lavori. Tuttavia, la Corte accertava che pur essendo trascorsi oltre dieci anni dal rogito il certificato di agibilità non era stato ancora ottenuto in quanto i lavori non erano mai stati portati a termine dal venditore, né avrebbero potuto esserlo in tempi

ragionevoli, essendo ancora necessari interventi ingenti e radicali. Ad avviso della Corte, sussisteva dunque una vera e propria impossibilità sopravvenuta all'ottenimento del certificato, e ciò non poteva che integrare gli estremi di un grave inadempimento imputabile al venditore. La Corte d'Appello riformava la sentenza di primo grado, dichiarando risolto per inadempimento il contratto di compravendita e condannando il venditore alla restituzione del prezzo versato dall'acquirente.

CONTRATTO DI MEDIAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 798/2024 - deposito 19/11/2024

In tema di esecuzione del contratto di mediazione per l'acquisto di immobili, il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione (che si dipana in ambito contrattuale), specifiche indagini di natura tecnico-giuridica (come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le visure catastali ed ipotecarie) per l'individuazione di circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell'affare a lui non note, è pur tuttavia tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale. I giudici di Appello richiamavano l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui l'obbligo di corretta informazione in capo al mediatore comprende, in positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. Nella specie, le parti avevano concluso con l'intermediazione della società appellante un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile a cui però non era seguita la conclusione del contratto definitivo a causa della scoperta, da parte della potenziale acquirente, della presenza di difformità edilizie che affliggevano l'immobile. La Corte di Appello rilevava che la sentenza di primo grado aveva correttamente accertato l'inadempimento del mediatore, il quale aveva acriticamente fatto proprie le dichiarazioni, poi rivelatesi mendaci, del venditore circa la regolarità edilizia dell'immobile compravenduto e le aveva fornite come tali all'acquirente nel modulo per la proposta di acquisto, omettendo i dovuti controlli sulla veridicità delle stesse. Tale negligenza era peraltro aggravata dall'evidente difformità tra le dichiarazioni del venditore e lo stato dei luoghi in cui versava l'immobile. La Corte specificava che il mediatore, di fronte a tali dichiarazioni, avrebbe dovuto assicurarsi che fossero veritiere, o in alternativa astenersi dal fornire tali informazioni al potenziale acquirente prima di averle verificate. La Corte d'Appello ha quindi confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto fondata l'eccezione *inadimplenti non est adimpledum* sollevata dall'appellante per sottrarsi al pagamento della provvigione richiesta dal mediatore per la propria opera di intermediazione.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Corte d'Appello, sentenza n. 551/2024 - deposito 07/08/2024

La prova del conferimento dell'incarico professionale può essere data con ogni mezzo istruttorio, incluse le comunicazioni mediante fax e email.

Nella specie, la Corte di Appello accoglieva l'impugnazione con cui l'appellante aveva chiesto il pagamento di somme dovute per l'attività professionale svolta nella qualità di Architetto su incarico

professionale rilasciato verbalmente dal cliente e poi da questo sospeso mediante comunicazione fax per l'attività di progettazione svolta prima della sospensione/revoca dell'incarico.

I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che era agli atti la prova del conferimento dell'incarico professionale da parte del cliente che mediante fax comunicava la volontà di sospendere l'attività professionale restando in attesa di quanto dovuto per l'attività svolta, così riconoscendo che il professionista aveva svolto nel suo interesse un'attività e che questa veniva revocata.

Nel caso in esame, la Corte dichiarava il diritto del professionista al compenso dovuto condannando il cliente al pagamento di quanto liquidato in via equitativa in proporzione alle prestazioni eseguite e al risultato conseguito dal cliente che, in realtà, non aveva mai contestato il quantum richiesto ma si era limitato a contestare l'esecuzione della prestazione.

DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA

Corte d'Appello, sentenza n. 764/2024 - deposito 04/11/2024

Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore estraneo alla cosa va adeguato alla natura della cosa e alla sua pericolosità; tanto meno questa è intrinsecamente pericolosa quanto più la situazione di pericolo può essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele.

Nella specie, la Corte di Appello respingeva l'appello con cui l'appellante aveva chiesto l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ai sensi dell'art. 2051 c.c. a causa di una caduta mentre usciva da un locale pubblico scivolando su una rampa/pedana per l'accesso di disabili con carrozzina ritenendo la superficie scivolosa a causa della presenza di acqua piovana, perché priva di sostegno adiacente e costruita in violazione delle norme di cui al D.M. dei LLPP 14.06.1989, n. 236. I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che la rampa/pedana non presentava pericolosità e che la caduta a terra del danneggiato era stata causata dalla suola particolarmente liscia della scarpa sinistra del danneggiato e, quindi, dalla sua condotta imprudente, fattore esterno nel dinamismo causale, tale da ridurre la cosa a mera occasione dell'evento e idonea a costituire caso fortuito. Nel caso in esame, la Corte ha escluso la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. accertando che la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto del danneggiato.

Corte d'Appello, sentenza n. 570/2024 - deposito 20/08/2024

La transazione stragiudiziale di una parte del credito risarcitorio intervenuta tra la danneggiata e alcuni dei responsabili in solido condannati al pagamento del credito ha l'effetto di sciogliere il vincolo della solidarietà passiva senza vincolare la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e di limitare la sua efficacia alla quota dei condebitori stipulanti.

Nella specie, la Corte di Appello respingeva l'impugnazione con cui le comproprietarie della corte comune, di cui faceva parte il piazzale antistante l'Ufficio Postale, avevano chiesto la riforma della sentenza che aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni subiti dall'infortunata cadendo nel piazzale nel recarsi all'Ufficio Postale, ritenendo le proprietarie responsabili del sinistro, in solido con i comproprietari rimasti contumaci, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per cattiva manutenzione della cosa in custodia. I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione,

che l'accordo con il quale alcuni dei corresponsabili in solido avevano corrisposto parte del credito alla danneggiata faceva venir meno il vincolo di solidarietà passiva limitatamente alle quote dei condebitori stipulanti, senza vincolare la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra gli altri condebitori. Nel caso in esame, la Corte ha condannando le comproprietarie convenute in giudizio, ciascuna responsabile per la propria quota, rispetto all'importo già liquidato del danno con condanna solidale, a seguito del pagamento di parte del credito effettuato da alcuni condebitori solidali.

RESPONSABILITÀ CIVILE

Corte d'Appello, sentenza n. 820/2024 - deposito 26/11/2024

Al provvedimento del 20/9/2017 - con il quale l'AGCM ha accertato che la pratica commerciale consistente nelle modalità fuorvianti e incomplete con le quali IDB e IDB Intermediazioni, sia direttamente sia indirettamente attraverso Unicredit e BBPM, avevano offerto l'acquisto dei c.d. diamanti da investimento diffondendo informazioni omissive ed ingannevoli in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto è contraria con le norme poste a presidio della tutela dei consumatori - deve attribuirsi un'elevata valenza indiziaria circa la responsabilità dell'istituto di credito per aver fornito al cliente al momento della proposta d'investimento informazioni fuorvianti e non trasparenti purché la compravendita sia stata conclusa in un ambito temporale che possa ritenersi 'coperto' dagli accertamenti compiuti dall'Autorità Garante, aventi ad oggetto le pratiche svoltesi tra il 2011 e il 2016. Nella specie, la Corte di Appello rigettava il gravame proposto dal Banco, il quale aveva impugnato la sentenza di I grado laddove il Giudice di prime cure aveva ritenuto provata la sua responsabilità sulla sola base del provvedimento sanzionatorio dell'AGCM e, nonostante il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla parte attrice, aveva accolto la sua domanda.

Nel caso in esame, i Giudici di Appello - dopo aver precisato che per la dimostrazione della responsabilità della banca non era sufficiente il mero richiamo al provvedimento del 20/9/2017, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice - rilevavano che dall'elevata valenza indiziaria del citato provvedimento sanzionatorio e dalle risultanze documentali - in particolare dalla conclusione della compravendita del diamante in un ambito temporale "coperto" dagli accertamenti compiuti dall'AGCM (vale a dire nel novembre 2015) e dalla brochure utilizzata per proporre l'investimento - si desumeva la responsabilità dell'istituto di credito. Tale responsabilità che la costante giurisprudenza di legittimità ha qualificato come contrattuale giusta la teoria del c.d. "contatto sociale qualificato", comporta che la banca abbia un obbligo professionale di protezione nei confronti della clientela, dovendo quindi improntare il proprio agire ai doveri di correttezza e buona fede (cfr. *ex plurimis* Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17415/2024).

Corte d'Appello, sentenza n. 680/2024 - deposito 07/10/2024

In materia di risarcimento del danno, il *quantum* risarcitorio deve essere ridotto proporzionalmente alla quota di responsabilità ascrivibile alla negligente condotta del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al netto delle conseguenze dannose dell'evento integralmente ascrivibili alla sola responsabilità del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.

Ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve provvedersi all'accertamento della concorrente responsabilità del danneggiato - che, con la propria condotta, abbia negligenzemente azionato la serie causale che ha condotto al complessivo evento di danno (nella specie, perdendo il controllo del mezzo) -, e del custode - allorché la *res* abbia concorso nel determinismo del medesimo evento di danno,

(nella specie, per aver installato barriera stradale di protezione contraddistinta da pericolosità intrinseca) con ciò determinando un aggravamento delle conseguenze dannose del medesimo evento di danno. Per altro verso, in ossequio al disposto di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., non possono ascrivere al custode le conseguenze dannose dell'evento di danno che si sarebbero in ogni caso verificate, anche in mancanza del suo contributo causale, in quanto esclusivamente ascrivibili alla responsabilità del danneggiato (nella specie, le lesioni che il motociclista avrebbe sofferto in conseguenza della caduta autonomamente determinata, anche allorquando il custode avesse diligentemente installato barriera di protezione non caratterizzata da pericolosità intrinseca). In applicazione del principio, la Corte ha condannato il custode al risarcimento del solo danno non patrimoniale derivante dall'amputazione dell'arto sofferto dal danneggiato in conseguenza dell'impatto contro *guard rail* caratterizzato da pericolosità intrinseca (art. 1227, comma 2, c.c.), al netto della quota di responsabilità ascrivibile al motociclista (art. 1227, comma 1, c.c.).

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Corte d'Appello, sentenza n. 701/2024 - deposito 16/10/2024

La violazione degli obblighi gravanti sul notaio determina la risoluzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale, con diritto alla restituzione del compenso e diritto al risarcimento del danno in favore del cliente/creditore.

L'attività richiesta al notaio non si limita all'accertamento della volontà delle parti ma si riferisce a tutte le indagini preparatorie e successive all'atto da rogarsi in modo da assicurare il raggiungimento dello scopo. L'obbligo delle attività accessorie e successive per il raggiungimento dello scopo voluto dalle parti trova il proprio fondamento nella diligenza qualificata che il notaio è tenuto ad osservare e nella buona fede oggettiva che costituisce criterio di determinazione della prestazione contrattuale. Ne consegue che l'inosservanza di obblighi accessori costituisce una forma di responsabilità contrattuale per inadempimento della prestazione d'opera professionale. Nel precipuo caso in cui il grave ritardo del professionista nella richiesta di annotazione della convenzione matrimoniale abbia determinato l'impossibilità per le parti di riservare l'immobile in comproprietà, adibito a casa familiare, ai bisogni della famiglia e di raggiungere lo scopo perseguito e la funzione economico-sociale del contratto, ed abbia, per converso, determinato la sottoposizione a procedura esecutiva relativa a crediti d'impresa relativi ad attività lavorativa di uno solo dei coniugi ed estranei ai bisogni della famiglia, alcun rilievo assume l'asserita azione revocatoria che i creditori avrebbero potuto esperire avverso la convenzione matrimoniale, qualora tempestivamente annotata a margine dell'atto di matrimonio, dato il carattere meramente ipotetico dell'azione e gli esiti del tutto incerti. L'inadempimento del professionista determina la risoluzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale, con diritto alla restituzione del compenso e diritto al risarcimento del danno in favore del cliente/creditore.

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n. 775/2024 - deposito 12/11/2024

In tema di mutuo bancario, a tasso variabile con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese", la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime della capitalizzazione composta degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per

indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.

Nel caso di specie la Corte d'Appello – chiamata a pronunciarsi sulle questioni risultate assorbite dalla sentenza n. 456/22 stante il rigetto dell'opposizione (in riforma della sentenza gravata) – ha escluso, ritenendo che le conclusioni tratte dal recente arresto della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sent. n. 15130/2024) si adattino anche al mutuo con tasso di interesse variabile, che la presupposta e convenuta periodicità del rimborso “a rate costanti”, tipiche del c.d. “sistema di ammortamento alla francese”, nonché il maggior costo finale del rimborso, possano essere imprevedibili e sconosciuti per il mutuatario, anche in violazione dell'art. 1283 cc, data la ragionevole consapevolezza del mutuatario insita nel concetto di rata costante che vede per ciascuna rata la quota interessi generata sul capitale residuo entro la data di scadenza di essa e la quota capitale conseguentemente decrescente.

Corte d'Appello, sentenza n. 5/2024 - deposito 02/01/2024

Ai fini del confronto con il tasso soglia usura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori essendo i due tassi alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori. Di qui la conclusione che i due tassi non si possono sommare perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta.

Nella specie, la Corte di Appello respingeva il gravame proposto dal mutuatario secondo cui il contratto di mutuo prevedeva la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori. In particolare, la contestazione di usurarietà del rapporto era fondata su parametri non omogenei e su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi che la Corte di Appello ha ritenuto non attendibili.

IMPRESA E SOCIETÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 160/2024 - deposito 19/03/2024

In materia di impugnazione per annullamento della delibera di assemblea di soci di società di persone, in particolare società in accomandita semplice. L'esclusione del socio opponente, sopravvenuta in corso di giudizio, determina l'inammissibilità della domanda, nel caso di specie spiegata con appello incidentale. Per esercitare l'azione di annullamento avverso delibera dell'assemblea dei soci, diversa da quella che ha ad oggetto l'esclusione del socio medesimo opponente, non occorre che il socio impugnante (assente o dissenziente rispetto alla deliberazione impugnata) dimostri anche l'esistenza di un proprio specifico interesse ad agire, essendo questo già implicito nella sua stessa qualità di socio, mancando la quale l'azione è inammissibile.

Corte d'Appello, sentenza n. 54/2024 - deposito 02/02/2024

La responsabilità dell'amministratore, per distrazione di denaro dal patrimonio appartenente alla società, ha natura contrattuale ed è provata, da parte di chi agisce in giudizio, con l'allegazione dell'inadempimento, del danno e del nesso di causalità tra la violazione e il danno. Pertanto, a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite dall'attivo della società senza apparente

giustificazione, l'amministratore si presume responsabile, salvo prova contraria. Resta in capo all'amministratore, nel caso di specie di società di capitali, l'onere di provare la destinazione specifica delle attività patrimoniali prelevate allo svolgimento dell'attività d'impresa.

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Corte d'Appello, sentenza n. 816/2024 - deposito 26/11/2024

Considerata la finalità sociale della normativa in tema di edilizia popolare (rendere disponibili gli alloggi non più occupati stabilmente alle categorie sociali meno protette del tutto prive di alloggio) il provvedimento di decadenza dall'assegnazione deve fondarsi su un'adeguata istruttoria ed una congrua motivazione da cui risultino gli elementi valutati dall'amministrazione e l'iter logico da essa seguito per pervenire alla determinazione assunta. In particolare, le verifiche volte ad accertare la condizione di abbandono dell'alloggio devono essere compiute dall'amministrazione procedente prima dell'adozione del provvedimento, nel senso che la fattispecie (abbandono) deve ritenersi integrata al momento in cui viene dichiarata la decadenza.

Nella specie, la Corte di Appello rigettava il gravame proposto dal Comune avverso la sentenza con cui il giudice di prime cure aveva annullato la determina con cui la stessa Amministrazione aveva dichiarato la decadenza dall'assegnazione dall'alloggio di edilizia popolare.

I Giudici di Appello rilevavano che dalle risultanze istruttorie era emerso che il provvedimento di decadenza dall'assegnazione era stato adottato dall'Amministrazione comunale prima della verifica della condizione di abbandono dell'alloggio per un tempo (continuativo) superiore a tre mesi previsto dalla legge regionale.

OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE ISPETTORATO DEL LAVORO

Corte d'Appello, sentenza n. 829/2024 - deposito 29/11/2024

Elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato e al contempo criterio discretivo rispetto a quello di lavoro autonomo è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione). Pertanto, quando non sia agevolmente apprezzabile l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui, è necessario procedere ad una valutazione complessiva dei singoli elementi indiziari, inidonei, presi singolarmente, a costituire un criterio generale ed astratto ai fini della qualificazione del rapporto. (Nella specie la Corte ha riformato la sentenza di primo grado che aveva accolto un'opposizione ad ordinanza - ingiunzione emessa dall'Ispettorato territoriale del lavoro di Perugia, ritenendo configurata la subordinazione del rapporto di lavoro intercorrente tra un fisioterapista ed un centro fisioterapico per la sussistenza di indici di subordinazione quali l'inserimento del fisioterapista nell'organizzazione del centro, la programmazione delle attività di competenza del titolare senza la possibilità per il prestatore di concordare data e orario degli appuntamenti, la retribuzione ad ore corrisposta mensilmente dal titolare

del centro e non direttamente dal paziente, l'utilizzo degli strumenti del centro, la sostanziale esclusività del rapporto con la società e l'assenza di rischio in capo al prestatore).

CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. LAVORO

APPALTO - INTERPOSIZIONE ILLECITA DI MANODOPERA

Corte d'Appello, sentenza n. 119/2024 - deposito 17/09/2024

In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. *labour intensive*), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'*intuitus personae* nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro.

(La Corte, nel caso di specie, ha rigettato l'appello con il quale la società aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva respinto l'opposizione proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui le veniva ingiunto il pagamento delle sanzioni connesse all'accertata violazione dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003.

La Corte ha ritenuto infondata la tesi difensiva sostenuta dagli appellanti secondo cui il Tribunale aveva reso un'interpretazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 utilizzabile soltanto per qualificare i rapporti di quel personale che non svolgeva prestazioni ad alto contenuto specialistico e non aveva considerato che l'appalto intercorso si sostanziava in prestazioni di opera altamente qualificate, incentrandosi nel conferimento di "know-how" e di competenze specialistiche fornite dai lavoratori assoggettati al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, seppur in forma coordinata con il personale della società committente.

La Corte ha, infatti, osservato che gli argomenti svolti per perorare tale tesi si palesavano destituiti di fondamento poiché se i lavoratori fossero stati "di fatto" autonomi, rispetto agli stessi non sarebbe stato configurabile un potere organizzativo e direttivo di alcun soggetto e avrebbero dovuto essere inquadrati come lavoratori autonomi.

In realtà, le deduzioni degli appellanti erano in aperto contrasto con quanto emerso dall'istruttoria e cioè che l'attività svolta dai lavoratori in favore della committente si svolgeva con l'utilizzo di attrezzature facenti capo alla stessa e nei suoi uffici, ove operavano "fianco a fianco" con le stesse mansioni agli altri dipendenti della stessa azienda.

L'accertata assenza del tratto qualificante della direzione tecnica e amministrativa della prestazione da parte dell'appaltatore, che si limitava alla gestione degli aspetti amministrativi del rapporto dei due lavoratori, attraverso il pagamento del corrispettivo mensile, dimostrava la sussistenza di un'illecita somministrazione di manodopera, dissimulata attraverso un fittizio contratto d'appalto di servizi cosicché la sanzione amministrativa oggetto di opposizione doveva considerarsi legittima).

INFORTUNIO SUL LAVORO - RISARCIMENTO DANNO DIFFERENZIALE**Corte d'Appello, sentenza n. 161/2024 - deposito 22/10/2024**

L'art. 652 c.p.p. dispone «*La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2*».

Sulla base di tale disposizione, l'azione civile per danni, qualora il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, resta preclusa dal giudicato penale che rechi un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato a condizione che la sentenza sia stata emessa all'esito del dibattimento.

L'autorità del giudicato penale, inoltre, copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto investite esplicitamente dalla decisione (c.d. "giudicato esplicito"), ma anche le questioni che - sebbene non investite esplicitamente dalla decisione - costituiscano comunque presupposto logico essenziale ed indefettibile della decisione stessa (c.d. "giudicato implicito"), restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato.

Alla stregua dei suddetti principi, il giudicato penale di assoluzione - con la formula "perché il fatto non sussiste" - preclude la proposizione, nel giudizio di civile di risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto-reato, di una ricostruzione della vicenda che postuli, sotto altra prospettiva, l'esistenza di elementi di fatto, che risultino esclusi - sia pure implicitamente - dal giudicato penale.

In definitiva, dunque, gli effetti preclusivi del giudicato penale di assoluzione non operano solo nel caso in cui innanzi al giudice civile venga proposta un'azione di risarcimento dei danni fondata su un titolo di responsabilità civile diverso da quello della responsabilità penale.

L'unica deroga alla regola disposta dall'art. 652 c.p.p. è quella contemplata dall'art. 75, co. 2, c.p.p., ossia quella dell'azione civile iniziata prima del giudizio penale e non trasferita in tale sede.

(La Corte nel caso di specie ha confermato la sentenza del giudice di primo grado che aveva respinto la domanda del ricorrente diretta, previo accertamento della responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'infortunio sul lavoro di cui rimase vittima, ad ottenere il risarcimento del danno differenziale, sul rilievo che ai sensi dell'art. 652 c.p.p. la sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto, emessa con formula piena ai sensi dell'art. 530 co. 1 c.p.p., faceva stato nel giudizio civile risarcitorio promosso in relazione allo stesso fatto storico, non potendo nel caso ritenersi operativa la regola disciplinata dall'art. 75, co. 2 stante l'iniziale costituzione del ricorrente come parte civile nel processo penale.

La Corte, in applicazione del principio di diritto sopra enunciato, ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione con il quale l'appellante sosteneva che l'avvenuta rinuncia alla costituzione di parte civile, nel corso del processo penale, comportasse la necessità di rivalutare integralmente il materiale probatorio, rilevando che l'abbandono della sede penale da parte della costituita parte civile non comportava alcuna eccezione alla regola dell'efficacia di giudicato della sentenza assolutoria per insussistenza del fatto, sancita dall'art. 652 c.p.p., derogabile unicamente nel caso dell'azione civile iniziata prima del processo penale e non trasferita in tale sede.

Ha poi aggiunto che il riesame dei fatti da parte del giudice civile è ammesso soltanto quando venga dedotto in giudizio un titolo diverso di responsabilità rispetto a quello fatto valere in sede penale, osservando che nel caso di specie il titolo fondante l'azione di risarcimento esperita in sede civile fosse il medesimo di quello del processo penale, costituito in entrambi i casi dalla colpa generica e da quella specifica [per la violazione delle norme antinfortunistiche] del datore di lavoro.

La liquidazione del danno differenziale in favore del lavoratore presupponeva, infatti, l'accertamento di un reato procedibile d'ufficio in capo al datore di lavoro che, nel caso in esame, era stata radicalmente esclusa dal giudice penale che aveva pronunciato nei confronti dell'imputato la formula assolutoria più ampia dell'insussistenza del fatto).

PREVIDENZA - INDEBITO PREVIDENZIALE - INDENNITÀ ECONOMICA CORRELATA AI PERMESSI FRUITI EX ART. 33 CO. 6 L. 104/1992

Corte d'Appello, sentenza n. 186/2024 - deposito 19/11/2024

L'indennità economica correlata ai permessi fruiti ex art. 33, comma 6 L. n. 104/1992, costituisce una prestazione previdenziale anticipata in busta paga dal datore di lavoro che fa carico all'INPS.

Si tratta di una prestazione che non ha natura pensionistica e che trova il suo unico presupposto nella sussistenza di una determinata condizione sanitaria il cui accertamento è riservato alla competenza di una speciale commissione medica istituita presso l'INPS.

Il trattamento economico erogato per le giornate o le ore di permesso comunque fruito pur in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 3 comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, cui è subordinata la concessione dei permessi, diventa indebito per effetto del venir meno dei requisiti, senza che assuma rilievo né il provvedimento, successivo, dell'Istituto che di tale condizione prenda atto, né la data di presa cognizione del verbale di accertamento sanitario da parte del lavoratore.

Si tratta di un indebito soggetto alla generale regola codicistica dettata dall'art. 2033 c.c. in base alla quale cui ogni erogazione attribuita in assenza delle condizioni richieste dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.

Non può, infatti, trovare applicazione la speciale normativa di settore di cui all'art. 52 della legge n. 88 del 1989 che limita la ripetibilità al caso in cui l'indebita erogazione sia dovuta al dolo dell'interessato, poiché tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche e non, invece, qualunque prestazione previdenziale e, avendo natura di norma eccezionale, risulta insuscettibile di interpretazione analogica.

Non trattandosi di prestazione assistenziale non può trovare applicazione neppure la regola propria di tale sottosistema per come individuata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'indebito assistenziale non è ripetibile in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare un legittimo affidamento.

(La Corte, nel caso di specie, ha rigettato l'impugnazione attraverso cui l'appellante sosteneva che il provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla fruizione dei permessi potesse considerarsi efficace nei suoi confronti soltanto dall'avvenuta conoscenza del verbale sanitario attestante il venir meno della condizione di necessità di sostegno intensivo precedentemente riconosciuta, sul presupposto che, trattandosi di un provvedimento di revoca, lo stesso, ai sensi dell'art. 21 *bis* della L. 241/90, avrebbe potuto acquisire efficacia nei suoi confronti soltanto dalla sua comunicazione.

La Corte, a tal proposito, ha osservato che l'atto con il quale venne respinta la originaria domanda di fruizione dei permessi presentata dal lavoratore non configurava l'esercizio discrezionale di un potere amministrativo e, quindi, non rappresentando un provvedimento costitutivo di effetti, doveva escludersi l'applicabilità dell'art. 21 bis della L. 241/1991.

Ha quindi concluso, in applicazione del principio di diritto sopra enunciato, che le indennità percepite a titolo di permessi, successivamente alla data di conclusione dell'accertamento sanitario che aveva verificato l'insussistenza del requisito legittimante la prestazione, dovevano essere considerate pienamente ripetibili).

FOCUS: FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto la materia fallimentare, in particolare l’esclusione della revocabilità della cessione del credito tra la società in bonis e l’istituto di credito presso il quale la società stessa ha acceso i propri conti in materia di revocatoria fallimentare; l’esclusione o meno dell’esecuzione degli obblighi di fare o non fare in costanza di fallimento; la non assoggettabilità dell’imprenditore commerciale alle disposizioni sul fallimento in presenza di determinati requisiti, la mancata messa a disposizione dei creditori della società dell’intero patrimonio di quest’ultima; la dichiarazione di fallimento e lo stato di insolvenza; l’impresa minore non assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale in presenza di determinati requisiti; l’apertura della liquidazione giudiziale, la procedura di concordato preventivo che ha visto l’emissione del provvedimento di omologa; la proposizione della rinuncia alla domanda di liquidazione giudiziale di cui all’art. 40 CCII; le operazioni di mera annotazione a credito di chiusura dell’anticipo senza una sostanziale modificazione della esposizione debitoria del correntista; l’onere della prova in capo alla Curatela fallimentare che agisce in giudizio per ottenere la revocatoria dei pagamenti della società debitrice; i requisiti dimensionali ai fini dell’esonero del fallimento.

In tema di revocatoria fallimentare ai fini dell’esclusione della revocabilità di una cessione di credito intercorsa tra la società in bonis e l’istituto di credito presso il quale la società stessa ha acceso i propri conti la Corte di Appello con la sentenza [-Corte d’Appello, sentenza n. 28 - deposito 11/01/2023-](#) ha chiarito che non è sufficiente che in astratto la cessione sia stipulata a scopo di garanzia, essendo invece necessario accertare che, alla luce delle peculiarità del caso, non sia riscontrabile un collegamento funzionale tra la cessione e la riduzione di una pregressa esposizione debitoria.;

Con riguardo **all’esecuzione degli obblighi di fare o non fare in costanza di fallimento** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 27 - deposito 11/01/2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno affermato che l’esecuzione degli obblighi di fare o non fare in costanza di fallimento è impedita dall’art. 92 L. fall., perché trattandosi di obbligazioni da realizzare nei confronti del curatore, queste devono essere preventivamente verificate a mente di quanto previsto dagli artt. 92 e ss. L.Fall.;

Con riferimento **alla assoggettabilità dell’imprenditore commerciale alle disposizioni sul fallimento** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 232 - deposito 29/03/2023](#) in cui il Collegio ha evidenziato che l’imprenditore commerciale che dimostri il possesso congiunto di tre requisiti dimensionali nel triennio di riferimento non è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell’art. 1 L.Fall. e grava su di esso l’onere della prova relativo al possesso di tutti i requisiti che impediscono il fallimento.

In merito alla **mancata messa a disposizione dei creditori della società dell’intero patrimonio da quest’ultima posseduto** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 233 - deposito 29/03/2023](#) in cui la Corte di Appello ha affermato che tale circostanza costituisce una violazione dell’art. 2740 c.c. che preclude l’omologa del piano concordatario;

Con riguardo **alla dichiarazione di fallimento e allo stato di insolvenza** si veda [Corte d'Appello, decreto n. 600 - deposito 05/09/2023](#) in cui la Corte di appello dichiarava insolvente il ricorrente rilevando l'incapacità di quest'ultimo di far fronte alle proprie obbligazioni accogliendo i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui la dichiarazione di fallimento trova il suo presupposto, dal punto di vista obiettivo, nello stato d'insolvenza del debitore, il cui riscontro prescinde da ogni indagine sull'effettiva esistenza dei crediti fatti valere nei confronti del debitore, essendo a tal fine sufficiente l'accertamento di uno stato d'impotenza economico-patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi normali, ai propri debiti;

In ordine **alla assoggettabilità o meno al codice della crisi di impresa dell'impresa minore** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 658 - deposito 05/10/2023](#) in cui la Corte di Appello ha statuito che l'impresa minore che presenti i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del Codice della crisi di impresa non è assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale purchè il debitore dimostri la ricorrenza di tali requisiti. Grava pertanto sull'impresa l'onere della prova in ordine al possesso di tali requisiti;

Con riferimento **alla possibilità per il Tribunale di omologare forzosamente una proposta di accordo e sulla perentorietà o meno del termine per l'amministrazione finanziaria per aderire o meno alla proposta di accordo** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 9 - deposito 10/01/2024](#) in cui la Corte di Appello ha affermato che L'art. 182-bis L.F. precisa i presupposti sostanziali cui è condizionata la possibilità, per il Tribunale, di omologare forzosamente una proposta di accordo, precisando che comunque tale potere è attivabile solo aver concesso all'amministrazione finanziaria un termine di 90 giorni per aderire o meno alla proposta; la norma non contiene però alcuna indicazione circa l'eventuale perentorietà di tale termine sicchè deve ritenersene il carattere ordinatorio e pertanto in conformità allo scopo della norma che è quello di rendere possibile l'aggiustamento dell'accordo al fine di evitare la prospettiva liquidatoria non vi sono motivi per affermare che ove, tra lo scadere del termine di 90 giorni ed il successivo provvedimento del Tribunale, prosegua una qualche attività di precisazione dei termini dell'accordo, tale attività debba essere preclusa;

Con riguardo alla **apertura della liquidazione giudiziale** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 87/2024 - deposito 16/02/2024](#) in cui il Collegio ha chiarito che l'apertura della liquidazione giudiziale non ha luogo se il debitore dimostra il mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (cfr. Cass. civ., ord. n.30516/2018), nonché il mancato superamento della soglia di procedibilità ex art. 49, ultimo comma CCII; inoltre, il Giudice chiamato a decidere sull'apertura della procedura concorsuale deve altresì riscontrare la capacità del debitore di fronteggiare, nel rispetto della par condicio creditoria, le richieste di pagamento, valutandone quindi la solvibilità ex art. 5 L. Fallimentare;

In merito alla **procedura di concordato preventivo che ha visto l'emissione del provvedimento di omologa** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 179/2024 - deposito 26/03/2024](#) secondo cui la procedura di concordato preventivo che ha visto l'emissione del provvedimento di omologa deve ritenersi definitiva e non pendente sulla base dell'interpretazione dell'art. 390 CCII in cui il termine "pendenti" utilizzato nella norma in esame si riconnette al protrarsi di una procedura giudiziale, procedura giudiziale che, quanto al concordato preventivo, si conclude con il provvedimento con cui viene accolta o rigettata la relativa istanza di omologa, con la conseguenza che tutte le questioni che

attengono all'esecuzione del concordato danno luogo a controversie che sono del tutto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione;

Con riferimento alla proposizione della **rinuncia alla domanda di liquidazione giudiziale di cui all'art. 40 CCII promossa dall'imprenditore in stato di crisi** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 355/2024 - deposito 21/05/2024](#) secondo cui la proposizione della rinuncia ex art. 43, comma 1, CCII alla domanda di liquidazione giudiziale di cui all'art. 40 CCII promossa dallo stesso imprenditore in stato di crisi è ammessa fin tanto che il procedimento aperto per l'esame della domanda è ancora pendente ovvero finché è ancora aperta la fase così detta prefallimentare, ancora nella disponibilità negoziale delle parti; viceversa, il debitore non può più liberamente rinunziarvi quando la fase è ormai chiusa con l'emanazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di rigetto della domanda, giacché il procedimento è ormai definito e non è più nella disponibilità del soggetto che proponendo la domanda vi ha dato causa;

Con riguardo alle **operazioni di mera annotazione a credito di chiusura dell'anticipo senza una sostanziale modificazione della esposizione debitoria del correntista** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 349/2024 - deposito 21/05/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno affermato che le operazioni contabili di mera annotazione a credito di chiusura dell'anticipo, eseguite nell'ottica di previgenti previsioni contrattuali e senza sostanziale modificazione della esposizione debitoria del correntista, non costituiscono atto di straordinaria amministrazione e pertanto non necessitano l'autorizzazione del Giudice Delegato. Esse non sono qualificabili come pagamento di debiti concorsuali;

In ordine all'**onere della prova in capo alla Curatela fallimentare che agisce in giudizio per ottenere la revocatoria dei pagamenti della società debitrice** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 450/2024 - deposito 19/06/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno evidenziato che la Curatela Fallimentare che agisce in giudizio per ottenere la revocatoria dei pagamenti della società debitrice (fallita), eseguiti nel semestre anteriore alla sua ammissione alla procedura di concordato preventivo, ha l'onere di provare la consapevolezza del terzo creditore dello stato di insolvenza del debitore alla data dei pagamenti. Il solo ritardo nei pagamenti, comunque eseguiti in un ristretto arco temporale rispetto agli usi tra le parti, è indice di uno stato di mera difficoltà economica;

Con riferimento alle **preclusioni in capo ai creditori con titolo anteriore al decreto di ammissione alla procedura per concordato preventivo** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 665/2024 - deposito 25/09/2024](#) in cui la Corte di Appello ha chiarito che è precluso ai creditori per titolo anteriore al decreto di ammissione alla procedura esclusivamente l'esercizio delle azioni esecutive e non anche quelle di accertamento e di condanna, le quali restano proponibili davanti al giudice competente;

In merito al **fallimento delle società costituenti la c.d. supersocietà e della prova dell'esistenza di fatto di quest'ultima** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 611/2024 - deposito 10/09/2024](#) in cui i Giudici di secondo grado hanno statuito che la prova della sussistenza della cd. super società di fatto dev'essere fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti dall'esercizio in comune dell'attività economica, dall'esistenza di un fondo comune e dall'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite; inoltre, in assenza della documentazione sociale comprovante l'esistenza di tale società e del contratto sociale e tale prova può dirsi raggiunta ai sensi dell'art. 2729 cc, anche sulla base di presunzioni purché gravi, precise e concordanti, sicché, ove risulti dimostrato che le società costituenti la cd. super società

di fatto operino per il perseguimento di uno scopo comune ad essa riferibile, può essere dichiarato il loro fallimento in estensione *ex art. 147, co. 5, L.F.*;

Con riguardo ai **requisiti dimensionali ai fini dell'esonero del fallimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. Fall.** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 727/2024 - deposito 23/10/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno affermato che "i ricavi lordi" non coincidono necessariamente con il volume d'affari rilevato nella apposita dichiarazione fiscale. Sul piano civilistico l'imputazione del ricavo ad un determinato periodo deve essere il risultato di una valutazione conforme ai principi di redazione del bilancio, nel rispetto del principio di competenza economica (OIC 11 ed in particolare OIC 15 "Crediti" versione vigente *ratio temporis*).



Buone Feste!